



TRIBUNALE DI TARANTO

II sezione civile

Il G.U. esaminati gli atti del proc. n.0000/XIX R.G. e sciogliendo la riserva;

OSSERVA

1. Si ammettono tutti i documenti depositati dalle parti entro il termine di cui all'art. 183 co. VI, c.p.c., ma si provvederà sulle ulteriori richieste istruttorie, solo all'esito dell'eventuale prosieguo del giudizio, ritenendosi che le parti ben possano pervenire ad un accordo conciliativo, tenuto conto altresì dei benefici dello stesso, a fronte dell'alea insita nel giudizio (e nei successivi gradi) e della possibilità, allo stato odierno degli atti, di raggiungere un risultato conveniente per tutte le parti.

Nell'ipotesi in cui taluna delle parti non sia disponibile ad aderire all'accordo, ne dovrà essere esposto a verbale il motivo in modo specifico, in modo da consentire al giudice di regolare, con la sentenza, le posizioni delle parti secondo giustizia (che potrebbero equivalere a sanzionare la irragionevolezza del rifiuto ed il pregiudizievole disinteresse del rifiuto, traendone le debite conclusioni a mente dell'art. 91, comma I, seconda parte (*"...se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c."*) e a mente dell'art. 96, comma III, c.p.c., nonché delle altre norme in materia di A.D.R., come previste dalla legge e sviluppate dalla giurisprudenza.

2. Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale), tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla ulteriormente ed autonomamente.

Alle parti si assegna termine sino alla data della udienza di rinvio.

3. Vanno, ancora, avvertite le parti che la proposta del giudice che segue (e che fa parte integrante della presente ordinanza) è permeata da un contenuto di equità e che oltre a ciò l'esito dell'ulteriore corso della causa, laddove mancasse l'accordo, non consente a ciascuna delle parti di considerare definitivamente stabilizzati, nel bene e nel male, i suoi contenuti.

Viene infine fissata un'udienza alla quale, in caso di accordo, le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, fisseranno a verbale in quella sede, le loro posizioni al riguardo.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta ex art. 185 bis c.p.c. in calce., entro il XX.I.XXI.

RINVIA all'udienza del per quanto di ragione.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Taranto, X.XI.XX.

Il G.U.
YYYYYY

PROPOSTA FORMULATA DA GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 185 *BIS* C.P.C.

Il Giudice, esaminati gli atti di causa;
considerato che la natura di contratto derivato del subappalto da un lato impedisce il sorgere di un rapporto diretto tra committente e subappaltatore, dall'altro comporta che di qualsiasi questione relativa all'esecuzione delle opere debba farsi carico l'appaltatore nei confronti del committente; che la predetta natura derivata del subappalto comporta che le vicende del contratto principale si ripercuotano su quello derivato;
rilevato, inoltre, che il beneficio del gratuito patrocinio non è ammesso per le persone giuridiche che esercitano attività economica, giusta quanto disposto dall'art. 119 T.U. Spese di Giustizia;

PROPONE

Rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio da parte di CALPURNIO nelle due qualità indicate.

Rinuncia di tutte le domande, anche di quelle riconvenzionali avanzate da parte convenuta.

Accettazione delle parti alle predette rinunce.

Pagamento da parte della MEVIA S.r.l., in solido tra loro, della somma di euro 3.500,00, a titolo di rimborso forfettario per le spese processuali, in favore della CAIA S.p.a.

Spese compensate tra le altre parti.

Taranto, X.XI.XX.

Il G.U.
YYYYYY